**COPIA**

# Provincia di Benevento

**SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO E SOCIETA' PARTECIPATE**

*Servizio Gestione del Personale - Retribuzioni*

**DETERMINAZIONE N. 1618 DEL 03/09/2021**

**OGGETTO: Dipendente matr. n. 1314 - Concessione congedo straordinario di cui alle leggi n. 388/2000, n. 350/2003 e D.Lgs. n. 151/2001e s.m.i..della L. 190/2012.**

## IL DIRIGENTE AD INTERIM

**VISTA** la nota acquisita al protocollo generale n. 0019660 del 26.08.2021 con la quale il dipendente matr. n. 1314 chiede di fruire di un periodo di congedo straordinario retribuito previsto dalle leggi n. 388/2000, n. 350/2003, dal D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i., per assistere il coniuge convivente, in situazione di disabilità, riconosciuto persona in situazione di handicap grave, dal 01.09.2021 al 31.08.2022;

**VISTA** la successiva nota di integrazione, acquisita al protocollo generale n. 0019832 del 27.08.2021, con la quale il dipendente matr. n. 1314 chiede di differire l'inizio del periodo di congedo straordinario retribuito al 10.09.2021, volendo usufruire primariamente delle ferie maturate e non ancora godute, contabilizzate al 31.08.2021, che risultano essere pari a gg. 7 (5 C.O. + 2 FS.);

**VISTO** il verbale di riconoscimento per i benefici di cui alla legge 104/92 e s.m.i., rilasciato dalla Commissione medica per l'accertamento dell'handicap del Centro Medico Legale dell'INPS di Benevento e allegato alla richiesta del dipendente di cui sopra;

**VISTO** l'art. 42 del D.Lgs. 26/03/2001, n. 151 e s.m.i, (Testo Unico delle disposizioni in materia di tutela esostegno della maternità e della paternità a norma dell'art. 15 della legge 04/03/2000, n.53);

**RICHIAMATA** la sentenza della Corte Costituzionale 18 luglio 2013, n. 203;

**PRESO ATTO** che il dipendente di cui sopra, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U.- DPR 445/2000, ha dichiarato:

- che il soggetto che necessita di assistenza è portatore di handicap in situazione di gravità, ex art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, accertata ai sensi dell'art 4, comma 1;
- di essere convivente con il soggetto portatore di handicap in situazione di gravità;
- che il soggetto portatore di handicap in situazione di gravità non è ricoverato a tempo pieno;
- di non aver superato il limite individuale dei due anni a titolo di congedo per eventi e cause particolari di cui all'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n.151/2001;
- che nessun altro familiare fruisce del congedo straordinario retribuito per assistere il medesimo soggetto;

- che non vi sono altri familiari legittimati a fruire, in via prioritaria, del congedo in questione, nell'ordine indicato dalla legge (coniuge convivente, genitori, figli conviventi, fratelli o sorelle conviventi);

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegua la perdita della legittimazione alle agevolazioni;

**RICHIAMATA** la lettera circolare del 18/02/2010 prot. n. 3884 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale che fornisce l'esatta interpretazione del concetto del requisito di convivenza;

**DATO ATTO** che nei residui di mese in cui si utilizza il predetto congedo è possibile fruire, in giornate diverse, anche dei benefici di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come precisato con circolare Inps 29 aprile 2008, n.53;

**VISTA:**

- la legge 05/02/1992, n.104 e s.m.i.;

- le circolari INPDAP n. 31 del 12/05/2004 e n. 2 del 10/01/2002, la circolare del DPF n. 1/2012, le circolari INPS n. 28 del 28/02/2012, n. 85 del 26/4/2002 e n. 64 del 15/03/2001;

**VISTA**

- le Deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 2 del 03/03/2021 di approvazione definitiva del DUP 2021/2023 e la n. 3 del 03/03/2021 di approvazione del Bilancio di previsione annuale 2021 e triennale 2021/2023;

- la Deliberazione presidenziale n. 182 del 02/08/2021 avente ad oggetto "*Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, Piano Dettagliato degli Obiettivi, Piano della Performance: approvazione.*" con la quale è stato approvato il Piano della Performance definitivo annualità 2021/2023;

**RITENUTO** potersi concedere il congedo richiesto, rientrante nel periodo massimo di due anni previsto dalla normativa vigente;

**DATO ATTO** della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art 147 del D. Lgs 267/2000 e del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazione della legge 7 dicembre 2012, n. 213;

**DETERMINA**

1. **di prendere atto** della richiesta assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 0019660 del 26.08.2021, presentata dal dipendente matricola n. 1314, intesa ad usufruire di un periodo di congedo straordinario retribuito per l'assistenza al coniuge convivente, riconosciuto portare di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n.104/92 e s.m.i., come da certificazione allegata alla richiesta stessa e della successiva di integrazione di richiesta del differimento della data di inizio dello stesso.

2. **di concedere** al medesimo dipendente, a decorrere dal **10.09.2021** al **09.09.2022***,* n. 365 giorni di congedo retribuito, in applicazione del combinato disposto di cui all'art. 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell'art. 42 del D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i., per l'assistenza al coniuge, riconosciuto persona con handicap grave.

3. **di dare atto che**:

- il congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, riformulato dall'art. 4 del D.Lgs. 18/07/2011, n. 119, non può superare la durata complessiva di anni due nell'arco della vita lavorativa del dipendente, può essere concesso anche in modo frazionato, ma in tal caso è necessaria l'effettiva ripresa del lavoro tra un periodo di assenza e il successivo;

- i periodi di congedo straordinario in parola rientrano nel limite massimo dei due anni di congedo, anche non retribuito, che può essere richiesto da ogni lavoratore, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000 "per gravi e documentati motivi familiari";

- il richiedente, durante tale periodo di assenza dal lavoro, non ha diritto a retribuzione, ma gode di un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione mensile percepita, esclusi gli emolumenti variabili. L'indennità e la contribuzione figurativa sono sottoposte ad un limite complessivo annuo che viene rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, che per l'anno 2016 era pari ad € 47.445,82=;

- il periodo di congedo straordinario è utile ai fini del trattamento di quiescenza, con versamento contributivo da parte del datore di lavoro, ma non produce effetti ai fini del T.F.S/T.F.R., della tredicesima mensilità e della maturazione delle ferie e non è computabile nell'anzianità giuridica valida ai fini della progressione di carriera.

4. **di fare obbligo** alla dipendente in argomento di comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto rispetto alla normativa descritta in narrativa, da cui consegua il venir meno della titolarità dei benefici in questione.

5. **di dare atto** che in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo ai sottoscritti cause di conflitto d'interesse, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della L. 241/90 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) della L. 190/2012.

**IL DIRIGENTE AD INTERIM**
*f.to (Dott.ssa Maria Luisa Dovetto)*

**IL DIRIGENTE AD INTERIM**
*f.to (Dott.ssa Maria Luisa Dovetto)*